



REPUBBLICA ITALIANA  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
BASSANO DEL GRAPPA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 274/17	Sent.
N. 756/17	R.G.
N. _____	Rep.
N. 1830/17	Cron.

Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona dell'avv. Elisabetta Bastianon, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 254/17 R.G. promossa con ricorso depositato in questa cancelleria il 16.3.17

Da

TACCOPO BOMOTTO, nato a \_\_\_\_\_ l' \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
rappresentato e difeso dall'avv. G. Zambianco e con domicilio eletto nel suo studio in Fonte via Asolana 51

Opponente

Contro

Comune di Romano d'Ezzelino in persona del sindaco p.t.

Amministrazione opposta

In punto: opposizione al verbale n. 234052/V

**CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE**

In accoglimento del presente ricorso, per i motivi sopra esposti, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o invalido il verbale di accertamento impugnato nonché di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso anche accessorio

Spese e compensi professionali rifusi.

**CONCLUSIONI DELL'OPPOSTO COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO**

confermare l'opposto verbale, respingere la domanda attorea; rifusione delle spese (produzione copie stampati oltre quattro ore di servizio di un istruttore direttivo di vigilanza) per un importo pari ad € 75,000 nella diversa misura ritenuta equa.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale elevato ex art. 142/1-8 asserendo che non sussistono prove sufficienti circa la responsabilità dell'opponente, che manca la garanzia di perfetta funzionalità del telelaser, mancando le certificazioni necessarie, omologazione e taratura e per carenza di motivazione del provvedimento.

Si è costituita l'amministrazione opposta rilevando che le doglianze di parte ricorrente sono prive di fondamento atteso che il telelaser è stato utilizzato correttamente ed era munito di tutte le necessarie certificazioni, oltre che della omologazione e taratura.

Il ricorso va accolto per detto motivo principale assorbente di ogni altro esposto da parte ricorrente.

Sulla base della prevalente giurisprudenza a cui questo giudice intende aderire (tra tutte sent. trib. Vicenza 7797/2015) è necessario che le apparecchiature tecniche, quale anche il telelaser, siano sottoposte a necessarie e periodiche verifiche e tarature. In assenza delle stesse l'accertamento di infrazione è invalido (Cass. 9972/16).

Il documento agli atti, relativo alla taratura, non appare idoneo a costituire valida prova dell'avvenuta taratura in quanto la stessa è stata effettuata da Eltraff che è anche proprietario dello strumento e soggetto non accreditato presso il sistema nazionale di taratura. Ciò appare anche logico e scontato, atteso che chi produce l'apparecchio non può essere anche colui che lo controlla e lo tara e cioè sia soggetto controllore e soggetto controllato.

Alla luce di tali considerazioni il verbale va annullato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace

Definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,

- accoglie l'opposizione di cui al ricorso depositato da
- annulla il verbale impugnato;
- dichiara compensate le spese di causa.

Così deciso in Bassano del Grappa, li 29.06.17

Il Cancelliere ~~DELL'UFFICIO~~  
Nadia Antonia *Calli*

Depositato in cancelleria il **29 SET. 2017**

*Cristina Branchini*

Giudice di Pace  
Avv. Elisabetta Bastianoni

